

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24468 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: BENATTI MARCO
Data pubblicazione: 05/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18585/2024 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO

-ricorrente-

contro

D'ANGELO MARIA e CASSIA GIUSEPPE

-intimati-

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DI
SICILIA, SEZ. STACCATA di SIRACUSA n. 1757/2024 depositata il
29/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal
Consigliere MARCO BENATTI.

FATTI DI CAUSA

Ai resistenti fu notificato un avviso di liquidazione d'imposte di registro, ipotecarie e catastali in relazione ad un atto dagli stessi stipulato, per essere stata corrisposta l'imposta di registro in misura fissa mentre l'Ufficio riteneva fosse dovuta in misura proporzionale. I contribuenti impugnarono l'avviso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa e il primo giudice, con la sentenza n. 4878/4/2016, accolse il ricorso, ravvisando l'insussistenza del presupposto impositivo.

Su appello dell'Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, nella contumacia dei contribuenti, con la sentenza 1757/24 indicata in epigrafe respinse il gravame.

Secondo il giudice d'appello:

- Con decreto 3 agosto 2007 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica ha approvato il nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) di Siracusa unitamente alle prescrizioni esecutive e al regolamento edilizio;
- Con esso si è integralmente riproposto all'interno del PRG il precedente piano particolareggiato approvato con decreto 286/90 (e scaduto nel 2000 n.d.r.);
- Tale piano particolareggiato è stato pertanto riproposto con durata decennale dal 28/9/07 al 29/9/2017;
- È pertanto applicabile agli atti redatti in tal decennio l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 5 della legge 168/82 che consente l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale;
- L'atto stipulato dai contribuenti è stato registrato il 17/4/09 e beneficia pertanto dell'indicata agevolazione.

Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo, integrato da successiva memoria.

I contribuenti, pur notificati telematicamente del ricorso in data 2/9/2024 presso l'avv. Giuseppe Cassia, parte e domiciliatario di Maria D'Angelo nel giudizio di primo grado (Cass. SSUU 14916/16), sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Ufficio si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 27 della legge 457/78, 16 e 17 legge 1150/1942, 5 legge 168/1982, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Evidenzia come vi siano numerose pronunce di questa Corte che, in riforma di contrarie affermazioni della giurisprudenza di merito, hanno escluso che la permanente efficacia di talune prescrizioni di zona stabilite nello specifico piano particolareggiato riverberino sul lato dei benefici fiscali per i soggetti che a tale piano si conformino (Cass., Sez. 5, n. 2399 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 2398 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 18673 del 2016; Cass., Sez. 5, n. 7046 del 2014). Sostiene che l'inserimento in un piano di recupero e la qualità soggettiva di attuatore il recupero siano requisiti necessari per l'agevolazione fiscale, tanto che il venir meno del piano comporta anche la decadenza dall'agevolazione, e persino quand'essa non sia impugnabile al contribuente (Sez. 5, n. 11786 del 12 maggio 2008, Rv. 603039 – 01 e 14400 e 1515/2013). Ribadisce che la norma invocata, in quanto agevolativa, è di stretta interpretazione non potendosi applicare a un piano di recupero (1990-2000) che era scaduto nel 2000, sette anni prima dell'atto rogato dal resistente. Non sarebbe rilevante la circostanza richiamata dalla Corte territoriale secondo cui la delibera 27/4/2004 del Consiglio Comunale avrebbe riconfermato *"il valore di Piano Regolatore al Piano Particolareggiato"* non potendo la delibera succitata prolungare surrettiziamente l'efficacia del piano, già fissato dalla legge in dieci anni (come già evidenziato da Cass. 1515/2013 e 32964/18 in relazione ad analoga delibera del 10/5/2005).

Richiama altresì le pronunce 2399/17 e 32964/18 che in situazioni del tutto analoghe e tra le stesse parti hanno deciso in tal senso.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 Nel caso specifico, infatti e da un lato, deve ritenersi che il ricorso difetti dei requisiti d'autosufficienza e specificità atteso che:

- non riporta il contenuto della delibera del 2007;
- non confuta la ragione fondante la decisione di merito, che ha ritenuto la medesima delibera Consiliare come approvazione, unitamente al P.R.G., di un nuovo piano di recupero, vigente sino al 2017, il cui contenuto richiama l'originario piano di Ortigia.

1.3 Dall'altro lato l'inammissibilità consegue altresì all'impossibilità, per questa Corte, di rivalutare il merito della delibera al fine della sua qualificazione. Come infatti già evidenziato da questa Corte in una situazione, questa sì del tutto analoga (Cass. 29214/2020), la censura, sotto la veste di critiche per violazione di legge, cela in effetti inammissibili istanze di riesame delle risultanze processuali poste dalla CTR alla base del convincimento circa l'avvenuta approvazione con Decreto del 3.8.2007 di un nuovo Piano di Recupero con vigenza decennale dal 28.9.2007 al 27.9.2017 trattandosi di censure fattuali a determinazioni consequenziali a valutazione delle prove (documentali) riservata al giudice del merito. Al riguardo, va richiamato che il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata a questa corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, vizio che, essendo stata la sentenza impugnata depositata

successivamente all'11/9/2012, sarebbe stata denunciabile nel presente procedimento *ratione temporis* secondo il testo dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, c.p.c. successivo alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che limita al minimo costituzionale dell'omesso esame di fatti storici il controllo sulla motivazione medesima.

2. Il ricorso va pertanto respinto ma non vanno adottate pronunce sulle spese atteso che le controparti sono rimaste intime.

Non va inoltre disposta condanna ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, atteso che la ricorrente è ammessa al regime della prenotazione a debito (v. Cass., Sez. Un., 4315/2020).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.

Il Presidente

Ugo Candia